

**Intesa integrativa dell'Intesa 20/07/2004 sul Sistema di formazione del personale
A.T.A. sottoscritta in Roma presso il Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca**

TRA

La delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 24 del 10 marzo 2010

E

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C. - C.G.I.L., C.I.S.L. Scuola, U.I.L. Scuola, S.N.A.L.S. - CONF.S.A.L. e G.I.L.D.A. - U.N.A.M.S. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola.

PREMESSO

che si ritiene necessario procedere all'integrazione dell'Intesa stipulata il 20/07/2004 tra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e le OO.SS. del personale della scuola di cui sopra, al fine di adeguare nel tempo, in una prospettiva sistematica e complessiva, l'offerta formativa rivolta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in relazione alle esigenze emerse a seguito delle riforme ordinamentali ed all'attuazione di istituti contrattuali previsti dall'art. 50 del CCNL 29 novembre 2007, (così come sostituito dall'art.1 comma 1 della sequenza contrattuale 25.7.2008).

Le parti concordano che l'Intesa del 20 luglio del 2004, all'articolo 3 relativo alla formazione per la qualificazione e composto di 3 commi è integrata con l'introduzione degli ulteriori seguenti commi 4, 5 e 6:

4. Al fine di favorire la più ampia diffusione della formazione del personale ATA e nella prospettiva di garantire il miglioramento delle competenze e la preparazione professionale e culturale del personale medesimo, nei limiti del complesso delle risorse esistenti, sono introdotti nuovi percorsi formativi di Qualificazione Superiore Avanzata che oltre a migliorare la qualità professionale di tutto il personale ATA, per soddisfare le esigenze di valorizzazione professionale connesse al sistema dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e ai processi di riforma in atto, consentono, tra l'altro, di predisporre ulteriori opportune iniziative di formazione oltre i limiti del 105 % previsto dall'art.50 del CCNL 29 novembre 2007, (così come sostituito dall'art.1 comma 1 della sequenza contrattuale 25.7.2008) per le posizioni economiche.

5. Per evitare duplicazioni organizzative e inutile dispendio di risorse, onde assicurare anche la disponibilità continua di contingenti di personale individuabili per l'attribuzione delle posizioni economiche ottimizzando l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, i corsi di Qualificazione Superiore Avanzata, pur essendo iniziativa formativa autonoma, costituiscono credito formativo per la stessa formazione necessaria per l'acquisizione delle posizioni economiche

6. I corsi di Qualificazione Superiore Avanzata sono articolati per segmenti analoghi a quelli di natura specialistica programmati dagli Accordi per le due posizioni economiche e devono essere erogati nel rispetto delle propedeuticità previste.

Roma, 12 maggio 2011

Per l'Amministrazione

Per le OO.SS.

FLC CGIL _____

CISL Scuola _____

UIL Scuola _____

SNALS – CONFSAL _____

G.I.L.D.A. - U.N.A.M.S _____